

## REGOLAMENTO (CEE) N. 570/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1988

relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'ammasso destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; che il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, prevede la concessione, per le stesse finalità, di un aiuto al burro e al burro concentrato di mercato; che i due regolamenti sono stati modificati più volte e che, per ampliare le possibilità di avvalersi delle loro disposizioni, occorre procedere a vari adeguamenti degli stessi; che è pertanto opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia, abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un solo ed unico testo;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti scorte

costituite a seguito di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che non è possibile smerciare a condizioni normali la totalità del burro corrispondente a tali scorte; che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 863/84<sup>(9)</sup>, stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie; che, nei due casi, si tratta di misure atte a favorire lo smercio e l'utilizzazione del burro, la vendita del burro d'ammasso ad un prezzo ridotto o l'applicazione di aiuti che portano il prezzo del burro di mercato ad un livello comparabile a quello praticato per il burro d'ammasso, a beneficio di talune imprese di trasformazione della Comunità ai fini della fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

considerando che, per garantire da un lato la parità di accesso al burro a tutti gli acquirenti e dall'altro, che l'aiuto sia fissato al livello strettamente necessario ed ai fini di un efficace controllo dei quantitativi in questione, è opportuno applicare la procedura della gara permanente;

considerando che il burro, indipendentemente dal fatto che sia venduto a prezzo ridotto o che benefici dell'aiuto, può essere indirizzato verso destinazioni differenti in base ad una scelta iniziale di formule che sono a disposizione degli operatori; che il tenore di materia grassa può essere uguale o inferiore all'82% e che, infine, può essere utilizzato in vari modi, eventualmente sotto forma di burro concentrato o di burro cui viene aggiunto un rivelatore; che è opportuno pertanto prevedere, secondo le opzioni prese in considerazione, la possibilità di fissare prezzi minimi o importi massimi di aiuto diversi;

considerando che è necessario subordinare l'acquisto del burro o la concessione dell'aiuto al rispetto di determinate condizioni intese a garantire che il burro non sia sviato dalla sua destinazione; che, oltre alle disposizioni in materia di controllo previste a norma del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/88<sup>(11)</sup>, è opportuno prevedere ulteriori disposizioni per tener conto del carattere specifico del programma di vendita; che rientra

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(8) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

(9) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.

(10) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 23.

(11) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(12) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 40.